

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62;

Materia: benefici invalidi e mutilati guerra

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
II^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Stefano Imperiali, Presidente

dott.ssa Angela Silveri, Consigliere

dott. Luigi Cirillo, Consigliere

dott.ssa Daniela Acanfora, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'interno in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in via dei Portoghesi, n. 12 Roma, contro Sig.re G. D. F. rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Codognotto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Stimigliano 5, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, notificata il 24.07.2014.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 05.02.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l'avv. Codognotto per l'appellato, assente l'appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 490 del 16.06.2014, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. D. F., già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer di Bari, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall'amministrazione degli Interni.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 07.11.2014, depositato in data 21.11.2014, il Ministero dell'interno ha impugnato la predetta decisione chiedendone, previa sospensione, la riforma.

Con l'unico motivo d'appello, l'Avvocatura ha rinnovato l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all'attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

In secondo luogo, l'Avvocatura ha specificato che al sig. D. F., collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall'applicazione della legge n. 539 del 1950.

L'Avvocatura ha quindi concluso chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata e per l'effetto che venga dichiarato il rigetto del ricorso proposto dal sig. D. F..

3.- Con memoria depositata in data 12.01.2015, si è costituito il sig. D.F. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

Al riguardo, la difesa, dopo aver ricostruito la vicenda che aveva condotto il sig. D. F. ad ottenere – su domanda presentata il 25.01.1999 – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili alla 8^a cat. Tab. A minima, e quindi i benefici prevista dalla legge n. 539 del 1950, ossia l'aumento dello stipendio pari al 1,25% del trattamento economico stipendiale in godimento, qualificato quest'ultimo come emolumento economico previdenziale ex lege 539 del 1950, ha affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti, e la correttezza della decorrenza dei predetti benefici dal momento della domanda come statuito dal giudice di prime cure.

Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con condanna al pagamento dell'emolumento previdenziale de quo dal giorno della domanda, 01.02.1999 ossia il primo giorno del mese successivo alla domanda di sottoposizione alla visita medica, al mese di giugno 2006, oltre accessori.

5.- Alla camera di consiglio del 05.02.2015, udita la relazione del Consigliere Smiroldo, l'avv. Codognotto ha concluso per l'infondatezza dell'istanza cautelare e, nel merito, si è riportato alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In applicazione dell'art. 9 della legge n. 205 del 2000, si procede alla decisione "*in forma semplificata*" del giudizio poiché il gravame risulta manifestamente fondato.

2.- Per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, è necessario richiamare le norme concernenti il beneficio richiesto e ricostruirne l'interpretazione giurisprudenziale.

L'articolo 1 della legge n. 539/1950 prevede che "*I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio*".

Si tratta delle provvidenze previste dall'art.117 del regio decreto n. 3458/1928 a mente del quale "*Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli*

effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922". L'art. 120 dello stesso regio decreto stabilisce che " agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118".

L'articolo 3 della legge n. 539/1950 dispone che *"Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".*

Il beneficio in questione si traduceva sino al 31 dicembre 1986, in un'abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo.

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell'attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall'invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all'1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie.

Alla stregua della suesposta normativa, il ricorrente, odierno appellato, aveva chiesto in costanza di servizio, ossia al 25.01.1999 che il Ministero dell'interno gli corrispondesse i ratei arretrati dell'emolumento in parola dal giorno della domanda al giugno 2006, oltre accessori.

Secondo l'orientamento costantemente espresso dal giudice regolatore della giurisdizione, e fatto proprio da questa Sezione (v. da ultimo, Sez. II, sent. n. 166 del 2014) la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene – a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'*an* ed al *quantum* di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno, non influenzando tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorché non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò non si è verificato nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal D. F. in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell'emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Le ragioni che fondano la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la condanna dell'appellato alle spese di euro 1.000,00 in favore dell'appellante costituito.

P.Q.M.

**LA CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO**

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'interno in persona del ministro p.t., e per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell'emolumento stipendiale previsto dall'articolo 1 della legge n. 539/1950.

Condanna dell'appellato al pagamento delle spese, pari a euro 1.000,00, in favore dell'appellante costituito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 05.02.2015